

**DECRETO-LEGGE IN BOZZA**

**approvato nel Consiglio dei ministri n. 37 del 16/03/2020**

Decreto-legge recante nuove misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese a fronte dell'emergenza da COVID-19

Non pubblicato in Gazzetta ufficiale

*17 marzo 2020*



## Sommario

### *Sommario*

<b>Sospensione di ritenute, contributi e Iva</b> .....	<b>4</b>
Settori danneggiati .....	4
Associazioni e le società sportive .....	8
Prime misure per la “zona rossa” .....	8
Misure per piccolissime imprese e professionisti .....	9
Approfondimenti .....	9
<b>Ritenute alla fonte</b> .....	<b>9</b>
<b>Contributi</b> .....	<b>11</b>
<b>Premi assicurativi</b> .....	<b>13</b>
<b>Altre somme</b> .....	<b>13</b>
<b>Imposta sul valore aggiunto</b> .....	<b>13</b>
<b>Cartelle di pagamento e rottamazione</b> .....	<b>13</b>
<b>Tassa libri sociali</b> .....	<b>14</b>
<b>Quadro sinottico</b> .....	<b>14</b>

## **Premessa**

Nel corso del Consiglio dei ministri n. 37 di ieri 16 marzo 2020, è stato approvato da parte del Governo il decreto che prevede nuove misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese a fronte dell'emergenza da COVID-19.

Tra le misure previste dal Decreto- legge vi sono la proroga generalizzata dei termini di versamento dal 16/03/2020 al 20/03/2020 e la sospensione dei versamenti a favore di determinate categorie di beneficiari.

A fronte dell'imminente del termine di versamento del 20/03/2020, si fornisce il seguente approfondimento.

Si forniscono le presenti informazioni sulla base di bozze del provvedimento non definitive e, pertanto, passibili di modifica. Sarà possibile dare conferma definitiva delle presenti indicazioni oppure comunicare le opportune modifiche, solo a seguito della pubblicazione del Decreto-legge in Gazzetta ufficiale.

*Riferimento: bozza di Decreto-legge*

## Sospensione di ritenute, contributi e Iva

### Settori danneggiati

A titolo di misura fiscale a sostegno della liquidità delle imprese, il Governo ha esteso la disciplina della sospensione di alcuni debiti in scadenza, già disposta dall'art. 8 del D.L. n. 9/2020 a favore del settore turismo.

La sospensione del D.L. n. 9/2020 - riguardante il settore turismo - opera fino al 30/4/2020 e riguarda il versamento di:

- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato che tali soggetti operano in qualità di sostituti di imposta. Si rileva che la sospensione riguarda esclusivamente il versamento delle ritenute che i datori di lavoro in qualità di sostituti di imposta devono comunque continuare a operare nei confronti dei lavoratori
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

Come premesso, la nuova norma concede la sospensione dei suddetti debiti anche ad altri soggetti, che - come quelli operanti nel settore del Turismo - sono stati gravemente danneggiati dall'emergenza Covid-19 e dall'applicazione delle relative misure restrittive.

Si tratta dei settori riportati nella seguente tabella (colonna di sinistra), a cui si abbinano i potenziali codici Ateco di riferimento (colonna centrale), con la descrizione utilizzata dalla nomenclatura di Ateco e con alcune note attenzionali (colonna di destra).

Categorie o settori economici Individuati dal DL (in bozza con aggiunta del Trasporto merci che dovrebbe essere inserito nella versione definitiva)	Codici Ateco	Descrizione e Note
imprese turistico recettive	55.10.00	Alberghi
	55.20.10	Villaggi turistici Ateco
	55.20.20	Ostelli della gioventù
	55.20.30	Rifugi di montagna
	55.20.40	Colonie marine e montane
	55.20.51	Affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, bed and breakfast
	55.30.00	Campeggi
	55.90.20	Alloggi per studenti
	55.20.52	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
	55.90.10	Gestione di vagoni letto
agenzie di viaggio e turismo	79.11.00	Agenzie di viaggio e turismo
tour operator	79.12.00	Tour operator
associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche,	93.29.90	<b>limitatamente</b> - "gestione di comprensori sciistici"

nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;	93.13.00	Gestione di palestre
	93.19.10	Enti e organizzazioni sportive
	93.12.00	Attività di club sportivi
	93.11.20	Gestione di piscine
	93.11.30	Gestione di impianti sportivi polivalenti
	93.11.90	Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
	93.11.10	Gestione di stadi
	93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
	93.19.99	Altre attività sportive n.c.a. ( <b>limitatamente:</b> - gestione di riserve di caccia e pesca sportive - attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative - allenamento di animali a fini sportivi)
85.52.01	Corsi di danza	
soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;	90.04.00	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
	59.14.00	Attività di proiezione cinematografica
	79.90.11	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
	90.02.09	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
	93.29.10	Discoteche, sale da ballo night-club e simili
	93.29.30	Sale giochi e biliardi
	90.01.01	Attività nel campo della recitazione
soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;	92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
	92.00.02	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
	92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;	85.51.00	Corsi sportivi e ricreativi
	85.52.01	Corsi di danza
	85.52.09	Altra formazione culturale
	85.53.00	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
	85.59.20	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
	85.59.30	Scuole e corsi di lingua
	85.59.90	Altri servizi di istruzione n.c.a.
	82.30.00	Organizzazione di convegni e fiere
soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;	93.19.10	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
	56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
	56.10.11	Ristorazione con somministrazione
	56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

	56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
	56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
	56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
	56.10.42	Ristorazione ambulante
	56.10.50	Ristorazione su treni e navi
	56.21.00	Catering per eventi, banqueting
	56.29.10	Mense
	56.29.20	Catering continuativo su base contrattuale
soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;	91.01.00	Attività di biblioteche ed archivi
	91.02.00	Attività di musei
	91.03.00	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
	91.04.00	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;	85.32.01	Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali
	85.32.02	Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali
	85.32.03	Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman
	85.32.09	Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica
	85.53.00	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
	88.91.00	Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili
	85.10.00	Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie ( <b>limitatamente</b> a quelle per l'infanzia)
soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;	88.10.00	Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;	96.04.20	Stabilimenti termali
	96.04.10	Servizi di centri per il benessere fisico
soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;	93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;	52.21.30	Gestione di stazioni per autobus
	52.21.10	Gestione di infrastrutture ferroviarie <b>Limitatamente</b> alla gestione delle stazioni ferroviarie
	52.22.09	Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua <b>Limitatamente</b> alla gestione dei porti
	52.23.00	Attività dei servizi connessi al trasporto aereo <b>Limitatamente</b> alla gestione degli aeroporti
soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo	49.31.00	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;	49.32.10	Trasporto con taxi
	49.32.20	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
	49.39.01	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
	49.39.09	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a.
	50.10.00	Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
	51.10.20	Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;	77.11.00	Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri
	77.12.00	Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti
	77.34.00	Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale
	77.35.00	Noleggio di mezzi di trasporto aereo
soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;	77.39.94	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
	77.21.09	Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
	77.21.02	Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)
	77.21.01	Noleggio di biciclette
soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.	79.90.20	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
	79.90.19	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. <b>Limitatamente</b> all'assistenza turistica
Trasporto merci	49.20.00	Trasporto ferroviario di merci
	49.41.00	Trasporto di merci su strada
	49.42.00	Servizi di trasloco
	50.20.00	Trasporto marittimo e costiero di merci
	50.40.00	Trasporto di merci per vie d'acqua interne
	51.21.00	Trasporto aereo di merci

Per la sola scadenza di marzo, i soggetti danneggiati (operanti nei settori economici ritenuti maggiormente colpiti dall'emergenza, di cui alla tabella soprariportata) possono fruire di un ambito di sospensione più ampio: i debiti che possono non essere versati alla scadenza del 20/3/2020 (ed essere versati successivamente) non sono solo le ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e i contributi e premi, ma anche quelli relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. In estrema sintesi, solo per la scadenza di marzo, la sospensione riguarda ritenute, contributi e Iva.

Per il mese successivo, ossia con riferimento alla scadenza del 16/4/2020, la sospensione riguarderà esclusivamente ritenute alla fonte e contributi. Si ricorda che la sospensione del D.L. n. 9/2020 scade il 30/4/2020.

In generale, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, coi seguenti criteri:

- a) in un'unica soluzione entro il 31/5/2020;
- b) alternativamente, in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 5 rate mensili. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### ***Associazioni e le società sportive***

Per le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi durerà un mese in più e opererà fino al 31 maggio 2020. In via correlata, anche il versamento dei debiti sospesi andrà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro un termine differito di un mese rispetto alla regola generale, ossia:

- c) in un'unica soluzione entro il 30/6/2020;
- d) alternativamente, in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020; il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 5 rate mensili. Non si farà luogo al rimborso di quanto già versato.

L'ambito delle associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, è un sotto ambito di quello di cui alla precedente lettera a):

a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori.

Si deve ritenere che, per le palestre, ad esempio, la sospensione si debba concludere e i versamenti sospesi debbano essere riversati nei termini ordinari, rispettivamente il 30/4/2020 per la sospensione e 31/5/2020 per il riversamento delle somme.

### ***Prime misure per la "zona rossa"***

La sospensione per settori, così come sopra rappresentata, si affianca alla sospensione fiscale e poi contributiva originariamente disposta a favore delle cosiddette "zone rosse", ossia per i territori che hanno presentato i primi focolai di infezione (DM 24/2/2020 e poi D.L. n. 9/2020).

Si ricorda che tale sospensione riguarda i «comuni individuati nell'allegato 1» al DPCM 1/03/2020, ossia:

- nella Regione Lombardia, Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini;
- nella Regione Veneto: Vò.

I versamenti sospesi nella "zona rossa" andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- e) in un'unica soluzione entro il 31/5/2020;
- f) alternativamente, in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 5 rate mensili. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



### **Misure per piccolissime imprese e professionisti**

All'originaria sospensione per le zone rosse e a quella più recente per settori danneggiati, si aggiunge una ulteriore misura destinata a tutelare la liquidità di imprese e professionisti operanti in forma individuale o associata che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia;
- nel 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

Per questa categoria vengono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, se della seguente natura:

- a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale su redditi di lavoro dipendente e assimilato che i menzionati soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta nei confronti di dipendenti e categorie assimilate (es. co.co.co.);
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il beneficio è coincidente con quello previsto per i settori danneggiati (settori per cui non operano limitazioni in ordine a ricavi e compensi) ma opera, anche per ritenute alla fonte e contributi e non solo per Iva, per il solo mese di marzo.

Per tali soggetti, i versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

- g) in un'unica soluzione entro il 31/5/2020;
- h) alternativamente, in rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020; il pagamento potrà essere dilazionato in un numero massimo di 5 rate mensili. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### **Approfondimenti**

#### **Ritenute alla fonte**

Le misure agevolative sopra riportate riguardano soggetti che operano in qualità di sostituti di imposta e riguarda esclusivamente il versamento delle ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (es. co.co.co., tirocinanti, ecc.).

Il nuovo decreto circoscrive la sospensione del versamento delle ritenute a favore dei sostituti di imposta del settore privato (e non anche pubblico) che abbiano operato ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato.

I soggetti interessati alle misure devono, in qualità di datori di lavoro o committenti e in qualità di sostituti di imposta, continuare a operare le ritenute alla fonte all'atto della corresponsione di stipendi e compensi nei confronti dei propri lavoratori/sostituti di imposta, sulla base della disciplina ordinaria.

La sospensione del versamento si applica sia alle ritenute alla fonte di natura erariale (es. codice tributo 1001, 1002, 1012, 1053, ecc.) che alle addizionali regionali e comunali all'Irpef trattenute a valere sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.

In particolare, i codici tributo interessati dalla sospensione sono riepilogati nella tabella seguente.

IRPEF su stipendi	1001
IRPEF su stipendi VALLE D'AOSTA	1920
IRPEF su stipendi SICILIA	1601
IRPEF su stipendi SARDEGNA	1901
IRPEF su stipendi FUORI REGIONE	1301
IRPEF su premi di risultato detassabili	1053
IRPEF su TFR	1012
Addizionale regionale IRPEF	3802
Addizionale comunale all'IRPEF a saldo	3848
Addizionale comunale all'IRPEF in acconto	3847
IRPEF su arretrati di retribuzione	1002
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR - acconto	1712
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR - saldo	1713

In merito alla fruizione dei crediti dei sostituti di imposta è opportuno prestare attenzione alla natura del credito: molti crediti maturati nel corso dell'elaborazione paghe sono fruibili esclusivamente a valere sul versamento delle ritenute alla fonte (es. rimborso di imposte a seguito di conguaglio fiscale per cessazione di rapporto di cui al codice tributo 1627). Sospendendo le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato è opportuno quindi sottoporre a sospensione anche la fruizione di tali crediti, a meno che il sostituto di imposta non disponga di capienza del monte ritenute da versare, dovendo disporre il versamento di altre tipologie di ritenute (es. ritenute su redditi di lavoro autonomo di cui al codice tributo 1040).

Sono invece liberamente compensabili a valere sul versamento di qualsiasi tipologia di debito residuo, da versare in F24 in quanto non oggetto di sospensione, sia il credito annuale da modello 770 (es. codice tributo 6781) che il recupero del bonus Renzi (codice tributo 1655), in quanto espressamente previsto per legge.

Di seguito, l'elenco dei codici tributo a credito che, nel corso della sospensione, vanno intercettati e bloccati in assenza di ritenute alla fonte su redditi diversi da lavoro dipendente e assimilato da versare (es. codice tributo 1040, 1035, ecc.).

Codice F24	Descrizione codice
1250	Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto
1304	Eccedenze di ritenute effettuate da sostituti d'imposta con domicilio fiscale in Sicilia Sardegna o Valle d'Aosta di competenza esclusiva erariale
1614	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sicilia
1627	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1628	Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1629	Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1631	Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n.175/2014
1632	Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR
1633	Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del TUIR
1634	Credito d'imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, dl n. 457/1997
1669	Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1671	Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 175/2014
1678	Eccedenza di versamenti di ritenute di imposte erariali da utilizzare in compensazione
1962	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Valle d'Aosta
1963	Eccedenza di ritenute alla fonte di competenza della regione Sardegna
3796	Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 175/2014
3797	Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 175/2014
4331	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione
4631	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia
4931	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta impianti in Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta
4932	IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta impianti in Valle d'Aosta

## Contributi

Con riferimento alla contribuzione relativa alle aziende con lavoratori dipendenti, rientranti nell'ambito di applicazione della norma, la sospensione può coinvolgere l'intera contribuzione dovuta, ivi compresa la quota di contribuzione a carico del lavoratore dipendente.

Tuttavia, le norme di disciplina della sospensione contributiva sono intervenute (DL n. 9/2020 per il turismo e DL in bozza per gli altri settori) a elaborazione delle buste paga (periodo di riferimento 02/2020) già ultimate. Si presenta, pertanto, in via generalizzata la seguente criticità: anche per i soggetti che possono rientrare nell'ambito di applicazione della sospensione contributiva, la trattenuta della quota di contribuzione a carico del lavoratore è stata ordinariamente effettuata nel corso dell'elaborazione delle paghe.

In proposito, l'INPS (circ. n. 37/2020) pronunciandosi in merito alla sospensione per il settore "turismo" ha già chiarito che «il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest'ultima alle ordinarie scadenze di versamento».

Tale previsione, peraltro, è coerente con i principi generali dettati dall'INPS per la gestione delle sospensioni dovute a eventi calamitosi (circ. n. 106/2008), nella quale al punto 3.1 (lett. f) si afferma:

«Quote trattenute e non versate:

il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, sia della propria quota che di quella a carico del lavoratore, e che contemporaneamente opera la trattenuta a carico del lavoratore, è soggetto alle norme sull'illecito penale, di cui all'art. 2 del D.L. 463/1983, convertito in L. 638/1983, oltre che alle sanzioni amministrative previste. Le somme trattenute e non versate non beneficiano delle disposizioni relative alla rateizzazione del debito contributivo.»

Al di là del fatto che l'illecito dia stato, a determinate condizioni, depenalizzato, il mancato versamento delle quote a carico lavoratore trattenute rappresenta comunque una condotta non ammessa.

Ne consegue che anche i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della sospensione, alla scadenza del 20/03/2020, dovrebbero comunque effettuare il versamento, seppur parziale rispetto al totale dovuto, della contribuzione a carico lavoratori agli stessi già trattenuta.

Solo con riferimento all'elaborazione delle buste paga riferite a 03/2020, sarebbe possibile sospendere anche la quota di contribuzione a carico lavoratore, non effettuare la rivalsa, e dunque non effettuare alcun versamento alla scadenza del 16/04/2020.

Stante la particolarità della situazione emergenziale, nonché le tempistiche di adozione dei provvedimenti di sospensione che non avrebbero consentito altra condotta da parte di datori di lavoro e committenti, è stata inoltrata la segnalazione relativa alla criticità alle autorità competente, al fine di ottenere una deroga per il solo mese di marzo 2020 rispetto ai principi vigenti per la materia contributiva.

Al momento in cui si scrive, tuttavia, non si ancora ricevuto alcun riscontro.

La sospensione riguarda i contributi previdenziali con scadenza di versamento fino al 30/04/2020 riferiti, ai fini dell'approfondimento in esame, ai datori di lavoro e ai committenti.

Si tratta, pertanto, dei versamenti contributivi in scadenza 16/03/2020 (prorogata al 20/03/2020) e 16/04/2020.

Rientrano con certezza nella sospensione i codici contributo (DM10, CXX, C10, ecc.) relativi al versamento della contribuzione corrente.

Con riferimento alle denunce Uniemens sospese, in analogia con precedenti gestioni emergenziali, si attendono dall'INPS specifiche modalità di compilazione della denuncia che ne consentano la quadratura con i contributi sospesi e oggetto di successiva restituzione.

A tale fine, con riferimento al solo settore del turismo e alla sospensione per le zone rosse, l'INPS ha istituito appositi codici – rispettivamente N967 e N966 – che dovranno essere esposti nella denuncia Uniemens, in < AltrePartiteACredito >, < CausaleACredito > della Denuncia aziendale, per i periodi di paga di febbraio e marzo 2020, i cui versamenti contributivi in scadenza 20/03/2020 e 16/04/2020 sono coinvolti dalla sospensione. In corrispondenza dei codici verrà esposto l'importo dei contributi sospesi.

Occorre attendere le istruzioni dell'INPS in merito all'istituzione di eventuali ulteriori codici.

## **Premi assicurativi**

Nell'ambito del periodo di sospensione in esame non vi sono versamenti in scadenza che riguardino i datori di lavoro interessati, eccezion fatta per quanto riguarda le rateazioni ordinarie: rientrano nella sospensione i versamenti delle rate mensili, inclusa la prima, con scadenza ricadente nel periodo dal 23 febbraio 2020 ovvero dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Le rate sospese dovranno essere versate nel mese di maggio 2020, insieme alla rata in scadenza in tale mese, successivamente alla conclusione del periodo di sospensione stabilito al 30 aprile 2020.

## **Altre somme**

La sospensione non può applicarsi in via automatica anche alle somme dovute ad enti di natura privatistica (es. Enti bilaterali, Casse ecc.), anche se riscosse mediante delega unificata.

Per tali somme è necessario che gli organismi che governano i singoli enti si pronuncino prevedendo la sospensione, in mancanza le somme restano dovute alle scadenze di legge.

Pertanto, anche i soggetti rientranti nell'ambito della sospensione, alla scadenza del 20/03/2020, sarebbero chiamati comunque a versare tali somme.

Con riferimento specifico a EBNA/FSBA e a SANARTI sono in corso approfondimenti per conoscere se verrà prevista una sospensione dei versamenti, analoga a quella del DL.

## **Imposta sul valore aggiunto**

Con riferimento ai codici tributo IVA sono da ritenere sospesi il 6099/2019 e il 6002/2020.

## ***Cartelle di pagamento e rottamazione***

Per tutti i soggetti è inoltre prevista la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020.

È inoltre disposto il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto saldo e stralcio. Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Per quanto riguarda eventuali ravvedimenti volontari, si ritiene occorra considerare ai fini del computo degli interessi il numero dei giorni effettivi trascorso alla data dell'effettivo versamento delle imposte oggetto di ravvedimento.

## Tassa libri sociali

Si ritiene che la tassa annuale sui libri sociali (codice tributo 7085) non rientri nella sospensione.

## Quadro sinottico

In chiusura, si rappresenta il quadro complessivo relativo alla sospensione dei versamenti vigente.

Ambito soggettivo	Ambito della sospensione	Durata della sospensione	Termini per il versamento di quanto sospeso
<i>Ambiti settoriali danneggiati (art. 8, D.L. 9/2020; art. 58, D.L. ....), anche associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato</li> <li>Contributi previdenziali e assicurativi e premi Inail</li> </ul>	30/4/2020	31/5/2020 (unica soluzione o prima rata di 5)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iva</li> </ul>	31/3/2020	
<i>Dei settori sopra, solo associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato</li> <li>Contributi previdenziali e assicurativi e premi Inail</li> </ul>	31/5/2020	30/6/2020 (unica soluzione o prima rata di 5)
<i>Zone rosse (All. 1, DPCM 1/03/2020)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato</li> <li>Contributi previdenziali e assicurativi e premi Inali</li> </ul>	30/4/2020	31/5/2020 (unica soluzione o prima rata di 5)
<i>Imprese e professionisti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro (art. ..., D.L. ....)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilato</li> <li>Contributi previdenziali e assicurativi e premi Inail</li> <li>Iva</li> </ul>	31/3/2020	31/5/2020 (unica soluzione o prima rata di 5)
<i>Tutti i soggetti (art. ..., D.L. ....)</i>	Entrate tributarie e non tributarie derivanti da <u>cartelle di pagamento</u> ,	31/5/2020	30/6/2020

	avvisi di accertamento e di addebito, compresa rottamazione		
<i>Tutti i soggetti (art. ..., D.L. ....)</i>	Rata scadente il 28/2/2020 della cd. "rottamazione ter"	31/5/2020	31/5/2020
<i>Tutti i soggetti (art. ..., D.L. ....)</i>	Rata scadente il 31/3/2020 del cd. "saldo e stralcio"	31/5/2020	31/5/2020

Una medesima impresa potrebbe concorrere per più discipline.

Ovviamente potrà accedere alla misura di miglior favore, valutando l'ampiezza delle sospensioni e le differenti durate.

*fine documento*